

A tutti i clienti
in indirizzo

Circolare n. 8/2021



[CIRCOLARE MENSILE – LAVORO]

[Febbraio 2021]

COVID 19 – STATO DI EMERGENZA

(D.L. n. 2 del 14.01.2021 – G.U. n. 10 del 10.01.2021)

Il Governo è intervenuto prorogando a tutto il 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all' emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre, il D.L. in esame ha prorogato fino al 30 aprile 2020 la validità dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini extracomunitari.

INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO

COLLETTIVO AZIENDALE: ASPETTI CONTRIBUTIVI

(INPS, Messaggio n. 528 del 05.02.2021)



Come noto, le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo “non si applicano nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo”.

Pertanto, l'interruzione del rapporto di lavoro interviene a seguito di una risoluzione consensuale, che consente l'accesso all'indennità NASpl ai lavoratori che vi aderiscono e che obbliga il datore di lavoro al versamento del c.d. ticket di licenziamento.

Il contributo, interamente a carico del datore di lavoro, deve essere versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l'interruzione del rapporto di lavoro.

Per quanto attiene, invece, alle cessazioni intervenute precedentemente alla pubblicazione del Messaggio INPS in esame, il datore di lavoro è tenuto all'assolvimento dell'obbligo contributivo in argomento entro e non oltre il termine di versamento della denuncia del mese di marzo 2021, senza applicazione di ulteriori oneri.

COVID 19 – INTERVENTI INPS IN TEMA DI QUARANTENE

(INPS, Messaggio n. 171 del 15.01.2021)



L' INPS è intervenuta fornendo le opportune precisazioni in merito alla modifica alla disciplina delle **tutele nei confronti dei lavoratori subordinati** (con esclusione pertanto dei lavoratori iscritti alla Gestione separata) previste dalla Legge di Bilancio 2021:

- a) lavoratori del settore privato sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è stato eliminato, a decorrere dal **1° gennaio 2021**, l'obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria;
- b) lavoratori del settore privato e del settore pubblico ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie (cosiddetti fragili) nei confronti dei quali il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021 che si aggiunge a quello precedentemente previsto nel periodo dal 17 marzo 2020 al 15 ottobre 2020.

Come in passato, la tutela prevede l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero

AGGIORNAMENTO DEI VALORI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI PER L'ANNO 2021

(INPS, circolari nn. 157 del 29.12.2020, 10 del 29.01.2021, 15 del 04.02.2021 e 12 del 05.02.2021)

Per l'anno 2021:

- a) vengono rivalutati i limiti di reddito mensile sia per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari che per l'accertamento del carico ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

CONIUGE, GENITORE, FIGLIO O EQUIPARATO	€. 726,11
DUE GENITORI O EQUIPARATI	€. 1.270,69

- b) vengono rivalutate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei **lavoratori italiani operanti all'estero**.

- c) vengono confermati i valori 2020 relativi al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale:

MINIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA	€. 48,98
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE	€. 27,21
(per i lavoratori a domicilio l'importo è comunque da ragguagliare ai €. 48,98)	
MINIMALE ORARIO DEI LAVORATORI PART-TIME	€. 7,35
PRIMA FASCIA DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE	
IMPORTO ANNUO:	€. 47.379,00
IMPORTO MENSILE:	€. 3.948,00
MASSIMALE ANNUO BASE CONTRIBUTIVA PENSIONABILE	
	€. 103.055,00
MASSIMALE GIORNALIERO PER I CONTRIBUTI DI MALATTIA E MATERNITÀ DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	€. 67,14

Particolari disposizioni sono, altresì, dettate dall' INPS con la circolare n. 10 per gli equipaggi delle navi da pesca e relativamente al limite per l' accredito dei contributi obbligatori e figurativi ed infine in merito all' importo a carico del bilancio dello Stato per le prestazioni di maternità obbligatoria.

- d) Confermate anche per il 2021 le aliquote contributive da applicare ai **lavoratori iscritti alla gestione separata INPS**: collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, amministratori, associati in partecipazione, lavoratore autonomo occasionale e liberi professionisti iscritti alla gestione separata.

Liberi Professionisti	ALIQUOTA 2020	ALIQUOTA 2021
Pensionati e soggetti iscritti ad altra forma di previdenza (dipendenti, artigiani, commercianti, ecc.)	24,00%	24,00%
Soggetti privi di copertura previdenziale	25,72%	25,98%

Collaboratori e figure assimilate	ALIQUOTA 2020	ALIQUOTA 2021
Pensionati e soggetti iscritti ad altra forma di previdenza (dipendenti, artigiani, commercianti, ecc.)	24,00%	24,00%
Soggetti privi di copertura previdenziale	34,23%	34,23%

Resta inteso che i lavoratori autonomi occasionali continuano a versare il contributo alla gestione separata per i soli compensi che eccedono la soglia di €5.000,00 al lordo della ritenuta d' acconto.

Si rammenta, inoltre, che le aliquote sopraindicate sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento del **massimale di reddito** che, per l' anno in corso, è fissato in **€103.055,00**.

Infine, per l'anno 2020 il **minimale di reddito** è pari a **€ 15.953,00**.

AGGIORNAMENTO DEI VALORI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI PER L'ANNO 2021

(INPS, Circolare n. 7 del 21.01.2021)

Per l' anno 2021 sono confermati anche i valori dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, NASpl e importo dell' assegno per attività socialmente utili:

NASpl e INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL		
Retribuzione di riferimento		€. 1.227,55
Massimale		€. 1.335,40
ASSEGNO PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	€. 595,93	
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI		
Retribuzione fino ad €. 2.159,48	Massimale lordo €998,18	Massimale netto €939,89
Retribuzione oltre ad €. 2.159,48	Massimale lordo €1.199,72	Massimale netto €1.129,66
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – settore edile		
Retribuzione fino ad €. 2.159,48	Massimale lordo €1.197,82	Massimale netto €1.127,87
Retribuzione oltre ad €. 2.159,48	Massimale lordo €1.439,66	Massimale netto €1.355,58

Pertanto, il c.d. **Ticket sui licenziamenti** continuerà ad avere, per l' anno 2021, i seguenti valori:

- licenziamenti collettivi:

- mensile con accordo sindacale: €. 83,88;
- annuale con accordo sindacale: €. 1.006,59;
- triennale con accordo sindacale: €. 3.019,77;
- mensile senza accordo sindacale: €. 251,65;
- annuale senza accordo sindacale: €. 3.019,77;
- triennale senza accordo sindacale: €. 9.059,31;

- licenziamenti individuali:

- mensile: €. 41,94;
- annuo: €. 503,30;

- triennale: €: 1.509,90.

LAVORATORI DOMESTICI: VALORI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI 2021 (INPS, Circolare n. 9 del 25.01.2021)

Per l' anno 2021 vengono confermate le fasce retributive su cui calcolare i contributi dovuti relativamente ai lavoratori domestici (la cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore):

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF
fino a € 8,10	€ 7,17	€ 1,43 (0,36)	€ 1,44 (0,36)
da € 8,10 a € 9,86	€ 8,10	€ 1,62 (0,41)	€ 1,63 (0,41)
oltre € 9,86	€ 9,86	€ 1,97 (0,49)	€ 1,98 (0,49)
Orari di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,22	€ 1,04 (0,26)	€ 1,05 (0,26)

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

(comprensivo del contributo addizionale dell' 1,40% introdotto dall' art. 2, comma 28 della L. 92/2012 da applicare ai contratti di lavoro a tempo determinato)

RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF
fino a € 8,10	€ 7,17	€ 1,53 (0,36)	€ 1,54 (0,36)
da € 8,10 a € 9,86	€ 8,10	€ 1,73 (0,41)	€ 1,74 (0,41)
oltre € 9,86	€ 9,86	€ 2,11 (0,49)	€ 2,12 (0,49)
Orari di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,22	€ 1,12 (0,26)	€ 1,12 (0,26)

INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI

(Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze nn. 22110 del 04.09.2020, 22928 del 13.09.2019, 24491 del 01.10.2019, 26603 del 18.10.2019 e 27507 del 28.10.2019)



Come consuetudine, proseguiamo con la disamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro.

In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportano pressoché integralmente:

- il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto per l'esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti (pur facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo, anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali) limita l'ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere invece l'efficacia dell'anzidetta disposizione legislativa ad un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono, pertanto, al predetto termine biennale decadenziale;

- la richiesta di usufruire, ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, del congedo al fine di assistere un familiare portatore di grave disabilità non deve essere trasmessa solamente all'INPS per le verifiche di competenza e in quanto soggetto che subisce l'onere finanziario del congedo, ma anche al datore di lavoro, per l'adozione delle misure organizzative che la richiesta dovesse rendere necessarie e comunque per il compimento, anche nell'interesse del dipendente, delle attività ad esso connesse;
- grava sul datore di lavoro, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, l'onere di provare in giudizio che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (ciò in quanto la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, qualora questi svolgeva ordinariamente in modo promiscuo mansioni inferiori, oltre quelle sopresse, sussiste a carico del datore di lavoro l'obbligo di repaceage anche in ordine alle mansioni inferiori);
- Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell'art. 2087 c.c., assolto con l'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso ed anche con l'adozione di misure relative all'organizzazione del lavoro, tali da evitare che lavoratori inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, si attegga in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, esaltandosi in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali primeggia l'educazione alla sicurezza del lavoro. Conseguentemente, l'accertato rispetto delle norme antinfortunistiche, non esonera, il datore di lavoro, dall'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento, con particolare riguardo all'assetto organizzativo del lavoro, specie quanto ai compiti dell'apprendista, alle istruzioni impartitegli, all'informazione e formazione sui rischi nelle lavorazioni, senza che in contrario possa assumere rilievo l'imprudenza dell'infortunato nell'assumere, come nella specie, un'iniziativa di collaborazione nel cui ambito l'infortunio si sia verificato;
- la disciplina di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33 costituisce, in capo al lavoratore che deve provvedere all'assistenza del familiare disabile, un diritto soggettivo all'avvicinamento della sede di lavoro alla residenza

di quest'ultimo ogni qualvolta sussistano le altre condizioni previste dalla disposizione ed in particolare, per quanto concerne l'interesse di parte datoriale, ogni qualvolta vi siano sedi disponibili destinate alla copertura. In tal senso va interpretato l'inciso "ove possibile" della norma, in ordine alla necessità del contemperamento dell'interesse del lavoratore con quello del datore di lavoro ex art. 41 Cost..

- in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 c.c., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto, che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito, quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale.

NOVITA' LAVORO

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto del 15.12.2020 - INPS, Circolare n. 2 del 12.01.2021 – INPS, Messaggi nn. 102 del 13.01.2020 e 217 del 19.01.2020)

Continuiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando i seguenti interventi:

- il Ministero del Lavoro ha determinato le modalità di accesso al trattamento di CIGS per crisi aziendale in relazione all'evento della pandemia da Covid-19;
- l'INPS ha fornito istruzioni in merito alla:
 - fruizione del congedo straordinario in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza;
 - rateizzazione in massimo 24 rate dell'ulteriore 50% dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi;
 - proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna.

TUR

(BCE, Comunicato stampa del 21.01.2021)

La Banca Centrale Europea ha confermato il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) allo 0,00%.

Pertanto, i tassi di rateazione e differimento rimangono al 6,00% e il tasso utilizzato per il calcolo delle sanzioni civili da INPS ed INAIL rimane al 5,50%.

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.

L' Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 15.12.2020 al 14.01.2021. Il coefficiente è pari a 1,5%.

Nell'augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

Studio Tozzi & C. S.a.s. S.t.p.